



STEGET^{SH}

società di ingegneria
via San Donato, 101 10144 Torino
telefono +39011740129 +390117715058
fax +390117776976 e-mail info@steget.it

società con sistema di gestione certificato per la qualità UNI EN ISO 9001 : 2008



COMUNE DI
RIVA PRESSO CHIERI

SOTTOPASSO AL KM (21+120) DELLA EX SS10 "PADANA INFERIORE"

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 D.LVO 267/2000 IN DATA 16/06/2009
TRA REGIONE PIEMONTE, COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI E S.C.R. PIEMONTE

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO **RELAZIONE GENERALE**

TAVOLA

01

DATA 15/12/2011

SCALA

COD. 14303 E AGGIORNAMENTO	RELEASE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VISTO
	0	EMISSIONE	DICEMBRE 2011	MF	MF
	1	Integrazioni a seguito di Rapporto di validazione del 30/01/2012 della Società MERCURIO s.p.a.	FEBBRAIO 2012	MF	MF

COMMITTENTE:

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

RESPONSABILE SERVIZI TECNICI:

geom. VALERIO BENNA

PROGETTISTA:

Ing. MARCO FERRERO
n. 4949 Ordine Provincia di Torino

Arch. PATRIZIA GIACOMELLI
n. 4241 Ordine Provincia di Torino

Arch. MASSIMO LOVERA
n. 4638 Ordine Provincia di Torino

COLLABORATORI:

Ing. MASSIMILIANO CORTASSA
n. 9314S Ordine Provincia di Torino

Arch. GIACOMO PIANCAZZO
n. 589 Ordine Provincia di Vercelli

Arch. SABINA VITTORI
n. 7279 Ordine Provincia di Torino

VISTI

Comune di Riva presso Chieri – S.C.R. Piemonte
SOTTOPASSO AL KM 21+120 DELLA EX SS10 “PADANA INFERIORE”
PROGETTO ESECUTIVO
Tavola 01 - Relazione generale

Indice generale

1	PREMESSA.....	2
2	CRITERI PROGETTUALI	3
2.1	Inserimento dell'intervento sul territorio.....	3
2.2	Caratteristiche prestazionali e criteri di progettazione delle strutture e degli impianti	3
2.3	Asfaltature	5
3	ASPETTI AMBIENTALI	6
3.1	Topografia	6
3.2	Geologia	6
3.3	Idrologia	7
3.4	Ambiente e paesaggio	8
3.5	Immobili di interesse storico, artistico ed archeologico.....	8
3.6	L'ex-strada statale 10.....	11
4	BARRIERE ARCHITETTONICHE	12
5	RETI DI SERVIZI.....	12
6	VARIAZIONI ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PROGETTO DEFINITIVO	13
7	OPERE DI ABBELLIMENTO ARTISTICO O DI VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA.....	13
8	CRONOPROGRAMMA	13
9	QUADRO ECONOMICO DI APPALTO.....	14

Tavola 01 - Relazione generale

1 PREMESSA

Il territorio comunale di Riva Presso Chieri si sviluppa per 35,8 Km² ed ospita una popolazione di 3.826 abitanti. Vi sono insediate 58 attività commerciali, 14 attività industriali, 140 attività artigianali e 152 attività di tipo agricolo. Il flusso veicolare che serve questo territorio è caratterizzato da un asse di attraversamento principale di importanza interprovinciale strutturato in direzione NORD-SUD costituito dalla SR10 (già SS10 detta “Padana inferiore”). Essa funge da circonvallazione dell’abitato di Riva presso Chieri tra l’intersezione con le vie Buttigliera e San Domenico Savio fino al ricongiungimento ad angolo acuto con la via Roma ma, nel contempo, ne isola la parte Nord dove sono situati importanti luoghi di servizio pubblico di interesse generale quali il Campo Sportivo ed il Cimitero. Infatti, tra questi due punti, la circonvallazione intercetta a raso tre strade comunali. Una di esse, la via Circonvallazione (che al di là della SR10 diventa via Faustina Mazzetti), la attraversa contemporaneamente sia a raso che in sotterraneo con un manufatto di dimensioni appena sufficienti a permettere il transito automobilistico situato al km 21+120 della SR10. La Via Circonvallazione ha un tracciato che si snoda da sud a nord all’interno del territorio comunale e ha una importante funzione di collegamento primario fra gli agglomerati cittadini del centro e quelli posti a nord della SR10, interessando aree di pubblico servizio quali il Cimitero ed il Campo Sportivo. Nella sua prosecuzione la via assume la denominazione di Via Faustina Mazzetti e rappresenta una valvola di deflusso del traffico veicolare con direzione Sud □ Nord in alternativa alla Via Buttigliera (più trafficata) che prosegue, sempre in tale direzione, divenendo la SP120.

L’Amministrazione Comunale di Riva presso Chieri ha sempre posto una particolare attenzione alla sicurezza della viabilità e, al momento di impostare la revisione del P.R.G.C., ha individuato tra le massime priorità una diversa soluzione di questo attraversamento. La questione si impone all’attenzione con maggior forza dopo l’avvio della realizzazione da parte dell’A.R.E.S. Piemonte di due rotatorie in corrispondenza dei due incroci iniziali (con via Buttigliera - via San Domenico Savio) e terminali (con Via Roma).

La situazione è stata oggetto di un apposito studio di fattibilità redatto dalla Società di ingegneria STEGET srl di Torino nell’anno 2007 e la soluzione è stata individuata nella ricostruzione del manufatto con le caratteristiche definite dal Progetto Preliminare redatto dalla medesima Società di ingegneria STEGET srl nel dicembre 2007 ed affinate nel progetto definitivo nel febbraio 2010.

Il progetto per la ricostruzione del sottopasso al km (21+120) della SR10 “Padana inferiore” - ex SS10 in territorio del Comune di Riva presso Chieri si inserisce nella realizzazione del progetto di “ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO PINO T.SE (GALLERIA) – CONFINE PROVINCIALE” (codice ARES 020TO09), ne integra le previsioni progettuali e, nel tratto di competenza, attua le indicazioni previste nello “Studio di Fattibilità di Adeguamento Funzionale e di Miglioramento della Sicurezza della Strada Statale n° 10” predisposto dalla Provincia di Torino e dalla Regione Piemonte in data Agosto 2000.

La ricostruzione del sottopasso risponde perfettamente alla finalità dell’intervento in quanto restituisce la piena sicurezza dell’attraversamento a tutti i veicoli di sagoma ordinaria nonché alle utenze più deboli.

L’adozione di una sagoma conforme alle norme e l’adozione di particolari accorgimenti realizzativi adeguati garantisce il rispetto del livello qualitativo prescritto.

Nel suo complesso, quindi, la soluzione progettuale ottimizza i conseguenti costi con i benefici attesi sia in termini di sicurezza che di gestione.

Tavola 01 - Relazione generale

2 CRITERI PROGETTUALI

2.1 INSERIMENTO DELL'INTERVENTO SUL TERRITORIO

L'intervento comporta la sostituzione di un manufatto esistente ed un nuovo tratto di fognatura per cui l'inserimento nel territorio non costituisce un problema particolare.

L'adeguamento del sottopasso comporta la necessità di aumentare la luce verticale di passaggio, cosa che implica la modifica e l'adeguamento dei raccordi delle livellette longitudinali esistenti in maniera tale da garantire l'approccio ottimale dell'utenza veicolare all'area del sottopasso tenendo conto dell'accessibilità alla via Berberis.

La particolare situazione orografica della zona porta a frequenti allagamenti proprio in corrispondenza del sottopasso. Il problema si acuisce con l'approfondimento del sedime stradale del sottopasso ed è stato ovviato con la realizzazione di un nuovo collettore stradale in grado di recapitare le acque meteoriche del sottopasso al Rio Scarosa.

Per quanto riguarda la costruzione del manufatto per la realizzazione del sottopasso è stata valutata la tipologia costruttiva che meglio garantisce la sicurezza degli edifici vicini.

Lo sviluppo del progetto del sottopasso e lo sviluppo dell'articolazione delle fasi realizzative tiene conto della presenza diffusa di sottoservizi.

Il tracciato previsto per la fognatura stradale insiste su una fascia esterna al sedime della SR10 per la maggior parte di proprietà di privati. Si prevede l'asservimento di una fascia di 1,50 m per lato rispetto all'asse della condotta e del sedime dell'impianto disoleatore. Si rende parimenti necessaria l'occupazione temporanea di una fascia di 7,00 m per la durata della realizzazione della condotta. In alcuni tratti si dovrà compensare la rimozione ed il ripristino di tratti di recinzioni.

La condizione del cantiere comporta la realizzazione di una strada alternativa provvisoria con occupazione temporanea di alcune particelle di privati pressoché per tutta la durata dei lavori.

La situazione è descritta alla Tavola “30R0 - Piano particellare di esproprio”.

2.2 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

Il progetto prevede la sostituzione del manufatto esistente con una nuova struttura di dimensioni adeguate alla tipologia della strada secondo il Nuovo Codice della strada D. Lgs. 285/1992. La sede stradale sarà approfondita sino ad una quota tale da realizzare la luce verticale netta necessaria alla struttura del sottopasso e sarà dotata di una corsia protetta per il passaggio ciclopedonale. L'incrocio a raso sarà quindi eliminato.

La tipologia di riferimento in base al D.M. 05/11/2001 è la categoria “F – Strade locali” (art. 2) le cui caratteristiche sono schematizzate nella figura a lato.

La dimensione progettuale individuata è quindi conforme con il D.M. 05.11.2001 e con le Norme C.N.R. N°78/80:

$V_{p\ min.}$: 25 Km/h;

$V_{p\ max.}$: limite adottato dei 30 Km/h secondo N.C.D.S.

n° corsie per senso di marcia: 1;




Tavola 01 - Relazione generale

n° totale corsie: 2 corsie;
larghezza netta utile della singola corsia: 3,25 m;
banchina laterale destra: necessaria □ 50 cm;
banchina laterale sinistra: necessaria □ 50 cm
marciapiede: singolo necessario (sinistra) □ L = 150 cm; h = 15÷150 cm;
ciglio di banchina sagomato < 15cm (marciapiede a raso) non sormontabile;
dispositivi di ritenuta invalicabili: non necessari
parapetto di camminamento: locato in sottopasso, h = 110 cm;
pendenza trasversale: $i_a = 2,5\%$
pendenza longitudinale: $i_l = 7,70\%$ e $9,53\%$

Le preesistenze urbane ed ambientali richiedono un tracciato ed un andamento planoaltimetrico, tali da non creare interferenze negative né con le normali attività, né con la sicurezza ed il comfort di chi percorre la strada. La pendenza longitudinale è influenzata dalla presenza della intersezione con la via Barberis che costituisce un caposaldo fisso non modificabile.

Il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede ciclopedonabile, in laterale sinistra lungo il sottopasso di Via Circonvallazione (proseguimento Via Faustina Mazzetti), rialzato in modo che la pendenza sia inferiore a 8% come richiesto dalle norme sulle barriere architettoniche.

L'area d'intervento non sarà limitata alla sola zona di sottopasso, ma dovrà estendersi a monte ed a valle per circa 40 m per permettere l'intervento di rettifica delle livellette longitudinali e trasversali a seguito della modifica del piano di quota del sottopasso.

I raccordi di ciglio strada saranno eseguiti secondo normativa vigente ed occuperanno un'area di larghezza idonea.

L'opera prevede un nuovo manufatto in c.a.p. di luce netta di 9,00 m per una lunghezza di 14 m. L'imposta del piano viabile viene collocata in modo che l'altezza libera interna sia di 4,50 m nella parte carrabile e maggiore di 2,10 m nella parte ciclopedonale. Questa dimensione consente il passaggio di quasi tutti i mezzi con esclusione dei soli mezzi di dimensioni maggiori (tipo “mietitrebbia” il cui utilizzo è però limitato ad un lasso di tempo definito) senza dover prevedere rampe di discesa e risalita eccessivamente ripide.

Il manufatto deve essere dimensionato per resistere all'effetto del sovraccarico mobile richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” per ponti di 1a categoria ed è realizzato con tipologia costruttiva prefabbricata utilizzando il sistema ad “arco a due cerniere” (es. tipo “Tensiter”).

I muri controterra, che delimitano la carreggiata del sottopasso, sono anch'essi realizzati con elementi prefabbricati in modo da ridurre i tempi di realizzazione dell'impianto.

Per la realizzazione dell'opera non si prevede di interrompere il flusso veicolare lungo la SR10: viene realizzata una strada provvisoria di servizio che verrà rimossa al termine della realizzazione dell'opera.

Il progetto prevede poi la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi a rete prima dell'installazione del cantiere.


Le acque meteoriche vengono raccolte nel sottopasso ai piedi delle discese e sono convogliate tramite una tubazione in PVC interrata, nel pozzetto di partenza della rete fognaria e da qui allontanate a gravità con un nuovo collettore stradale in grado di recapitarle dalla quota del sottopasso al Rio Scarosa con un tracciato quasi rettilineo di circa 400 m del diametro 1.200 mm,

Tavola 01 - Relazione generale

con una pendenza media dello 0,6% con pendenza verso nord-ovest e posto in fregio alla ex “SS 10”.

La fognatura verrà eseguita in trincea a lato della SR10 utilizzando una tubazione in cls. Un tratto centrale di 100 m verrà realizzato a spingitubo utilizzando una tubazione in PRFV, anch’essa del diametro pari a 1.200 mm con la tecnica della pressotrivellazione con varo a spinta, per l’attuazione della quale sarà predisposta un’ idonea camera di spinta interrata in cemento armato.

In corrispondenza dello scarico nel Rio Scarosa, sarà realizzato un impianto di trattamento acque costituito da vasche di accumulo di acque bianche di prima pioggia e da un disoleatore.



2.3 ASFALTATURE

a - Pavimentazione delle aree veicolari

La pavimentazione stradale è prevista con 30 cm di misto granulare stabilizzato e rullato, strato di geotessile, 8 cm di tout-venant bitumato, 4 cm di binder e 3 cm di tappetino d’usura.

b - Pavimentazione dei percorsi ciclopeditoni

I cordoli di delimitazione dei percorsi ciclopeditoni sono previsti in cls.

La pavimentazione sarà in asfalto colato su massetto in cls per il percorso all’interno del sottopasso, per il percorso laterale la fondazione sarà in mista naturale.






Tavola 01 - Relazione generale



3 ASPETTI AMBIENTALI

3.1 TOPOGRAFIA

L'andamento del territorio interessato dai lavori è sub-pianeggiante con una pendenza modesta verso il Rio Scarosa evidenziata dal rilievo apposito effettuato con stazione totale Sokkia SOKKIA SET530R3-32 e risulta favorevole ai fini dell'esecuzione dell'opera.

3.2 GEOLOGIA

La natura dei terreni è stata analizzata nello specifico dal dott. geol. Fabrizio Gola dello studio Genovese ed Associati di Torino e la relativa relazione di indagine figura alla Tavola “02R0 – Relazione geologica e geotecnica”.

Si mette in evidenza che i terreni indagati sono risultati debolmente coesivi e con un valore di $IP(\text{medio}) = 10$ corrispondente a “poco plastico”, cosa di cui si dovrà tener conto nella progettazione delle fondazioni per minimizzare il rischio di cedimenti dopo la realizzazione e messa in funzione dell'opera.

Per quanto riguarda la falda idrica sottostante, non si prevedono dirette interferenze alla quota del piano di posa della fondazione dell'opera in progetto.

Tavola 01 - Relazione generale

3.3 IDROLOGIA

Il progetto è stato analizzato per due aspetti relativi all'idrologia, uno legato al dimensionamento della nuova fognatura stradale ed uno legato alla capacità di deflusso del Rio Scarosa.

Per il dimensionamento della fognatura bianca di drenaggio del sottopassaggio stradale le verifiche sono state condotte per un tempo di ritorno TR di 50 anni ritenuto sufficientemente conservativo per il dimensionamento di tali manufatti.

Lo studio si è articolato nelle fasi seguenti:

- rilevamento dei bacini afferenti alla rete idrografica superficiale
- individuazione e caratterizzazione della rete idrografica esistente
- raccolta dei dati idrografici
- elaborazione dei dati ed analisi dei risultati

e porta alla conclusione che la realizzazione delle opere previste non comprometterà il regime idraulico della zona e si inserirà nell'area esaminata senza pregiudicarne l'assetto idrogeologico.

La verifica idraulica del rio Scarosa è finalizzata alla richiesta di autorizzazione in via idraulica allo scarico nel ricettore della fognatura bianca che drena il sottopasso in progetto.

Sulla base delle direttive contenute nel Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottate con deliberazione n° 1/99 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, le verifiche sono state effettuate per un tempo di ritorno TR di 10-50-100-200-500 anni e si è proceduto alla verifica idraulica della sezione di immissione del manufatto nel rio Scarosa.

Lo studio si è articolato nelle fasi seguenti:

- rilevamento dei bacini afferenti alla rete idrografica superficiale;
- individuazione e caratterizzazione della rete idrografica esistente;
- raccolta dei dati idrografici;
- elaborazione dei dati ed analisi dei risultati.

I valori di portata calcolati possono essere ritenuti sufficientemente conservativi anche se confrontate con gli eventi alluvionali di notevole importanza avvenuti nell'area.

Come è possibile rilevare dai dati calcolati per tempi di ritorno pari a 50 anni, valore assunto generalmente come conservativo nel dimensionamento delle fognature cittadine e per lo scarico delle acque di pioggia dei sottopassi, il tirante massimo calcolato risulta a quota superiore dello scorrevole della fognatura e di conseguenza si dovrà procedere ad effettuare l'immissione della fognatura in senso longitudinale rispetto alla direzione di scorrimento del rio e dovrà essere previsto il posizionamento di una valvola di non ritorno sulla tubazione in arrivo.

Al fine di scongiurare fenomeni di erosione delle sponde del rio è stato previsto il rifacimento delle sponde e del fondo alveo mediante difese spondali in blocchi di pietra posati a secco nelle immediate vicinanze del punto di immissione per una lunghezza di circa m 20 a cavallo del punto di immissione della fognatura nel rio.

Nell'area adiacente al manufatto da sostituire esiste un pozzo di captazione idropotabile (*pozzo 2*). Il pozzo è nella prospettiva di essere dismesso nel breve periodo. Le opere in progetto insistono in parte nella zona di rispetto assoluto di 10 m di cui all'art. 94 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad oggetto “Norme in materia ambientale” e nella zona di rispetto di cui al comma 4. Si tratta comunque di opere che non rientrano tra quelle vietate al comma 4, sono sostitutive di opere già esistenti senza modifica di impianto per la parte che insiste nella zona di rispetto interessate e la sostituzione è migliorativa dello stato di fatto perché si tratta di manufatti stagni che recapitano i reflui nel Rio Scarosa e, quindi, ad oltre 200 metri dal pozzo.

Tavola 01 - Relazione generale

Si allegano alla presente relazione:

- l'autorizzazione idraulica n.4448 rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico della Regione Piemonte con determinazione n°2669 in data 18/10/2011;
- l'autorizzazione paesaggistica per l'impianto di depurazione e scogliere del 15/10/2010;
- l'autorizzazione ai sensi dell'Art. 31 della L.R. 56/77 rilasciata dal Settore Tecnico Opere Pubbliche della Regione Piemonte con determinazione n°2853 in data 09/11/2011;
- il parere ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 rilasciato dal settore Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte in data 12/10/2011

3.4 AMBIENTE E PAESAGGIO

La natura dell'intervento è tale da non richiedere particolari verifiche di compatibilità ambientale anche in riferimento con le prescrizioni di piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici.

Le opere sono in sotterraneo e non hanno impatto significativo sul paesaggio. Inoltre, il progetto si uniforma a norme e piani superiori che tengono già conto di tali aspetti.

L'iter di approvazione del progetto non necessita di valutazione di impatto ambientale in quanto la tipologia dell'opera rientra nei casi di esclusione automatica dalla procedura di V.I.A. di cui all'allegato “C” della L.R. 40/98 (tipologia “B3 – 4/a” definita come “interventi di adeguamento di strade extraurbane secondarie esistenti, ai fini esclusivi di ammodernamento e messa in sicurezza”.

Si allegano alla presente relazione:

- la relativa dichiarazione del Responsabile unico del Procedimento rilasciata in data 12/04/2011;
- il parere tecnico dell'Arpa, Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 48 della L.R. 56/77, rilasciato in data 30/08/2011.

3.5 TERRE E ROCCE DA SCAVO

La disciplina di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. che, all'articolo 186, fornisce una dettagliata trattazione delle modalità di utilizzo qualora classificate come sottoprodotti, riservando alle medesime l'assoggettamento alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti le condizioni stabilite dal predetto articolo.

Le norme relative alla gestione delle terre e rocce da scavo hanno subito negli ultimi anni numerosi interventi legislativi resi necessari anche a seguito dell'apertura di più di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti della Repubblica Italiana per una trasposizione non corretta della disciplina comunitaria in tema di rifiuti.

L'attuale articolo 186 - come novellato dal Decreto Legislativo 04/08, poi modificato dall'articolo 8 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito con modifiche nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”) ed in ultimo ulteriormente aggiornato dal D. Lgs. 205/10 - cerca di rispondere all'obiettivo di non ostacolare lo svolgersi delle attività produttive e di trasformazione edilizio-urbanistica del territorio, semplificando i procedimenti autorizzatori e nel contempo adempie al dovere di rispettare le norme comunitarie in tema di rifiuti.

La disciplina prevista dall'articolo 186 costituisce, nell'ambito della normativa sui rifiuti, una previsione eccezionale, dettata dal legislatore in relazione alla particolarità del materiale trattato,

Tavola 01 - Relazione generale

non suscettibile di interpretazione analogica. Essa va applicata solamente agli ambiti dalla stessa previsti e non può essere estesa ad altre tipologie di materiali.

Occorre considerare infine che la direttiva comunitaria in materia di rifiuti, la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, in materia di terre e rocce da scavo all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) ricomprende tra i casi di esclusione dall’applicazione della direttiva *“suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato”*. Sul punto, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 20, comma 10 sexies, ha previsto una modifica all’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 aggiungendo tra le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”*.

La normativa italiana ha già contemplato su tale argomento quanto previsto dalla neoemanata direttiva comunitaria. Detto articolo ha conseguentemente modificato anche l’articolo 186 premettendo al comma 1 che introduce la disciplina alle terre e rocce da scavo la dicitura *“fatto salvo quanto previsto all’articolo 185”*.

A livello regionale la normativa di riferimento in merito è la D.G.R. 15 Febbraio 2010, n. 24-13302 “Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 04/03/2010.

Riassumendo quanto sopra esposto si evidenzia che:

- secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (per lo più codice CER 170504, soggetto a verifica) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).
- Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:
 - applicare gli artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione) e 186 (riutilizzo presso terzi siti) D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
 - attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le terre derivanti dagli scavi connessi alle attività di costruzione in esame potranno pertanto essere gestite in alternativa secondo i seguenti scenari:

Artt. 185-186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – esclusione dal regime dei rifiuti

Una parte o l’intero volume dei terreni naturali escavati potrà essere gestita con esclusione dal regime dei rifiuti ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della D.G.R. n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 qualora, a seguito delle indagini di caratterizzazione, siano escluse situazioni di contaminazione.

Le limitazioni per il riutilizzo sono brevemente elencate nel seguito.

- Limiti alla manipolazione delle terre: non è concessa nessuna operazione di trasformazione preliminare, il materiale di scavo deve essere riutilizzato così come scavato allo stato naturale. Lo scavo deve avvenire senza l’utilizzo di procedimenti o sostanze contaminanti.
- Limiti all’utilizzo: rinterri, riempimenti, rilevati e macinati (nello stesso cantiere o in altri cantieri preventivamente individuati); in sostituzione dei materiali di cava nei cicli produttivi.
- Limiti di qualità: già verificati, alla luce di quanto precedentemente esposto.
- Limiti progettuali: i dettagli dell’utilizzo delle terre di scavo saranno inseriti in un apposito Progetto di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo che sarà sottoposto insieme ai restanti

Tavola 01 - Relazione generale

elaborati progettuali ad approvazione da parte dell'ente preposto; le modalità di utilizzo saranno quelle approvate previste dal Progetto.

- Limiti autorizzativi: la procedura sarà applicata dopo il parere favorevole dell'Ente autorizzativo, formalmente espresso.

In conformità a quanto previsto dai commi 1 e 7 bis dell'art. 186, le destinazioni d'uso ammesse per le terre e rocce da scavo sono:

- reinterri;
- riempimenti;
- rimodellazioni;
- rilevati;
- nei processi industriali come sottoprodotti (in sostituzione dei materiali di cava nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

Qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve avvenire senza trasformazioni preliminari o trattamenti preventivi, intendendosi per trasformazioni preliminari o trattamenti preventivi qualsiasi comportamento che alteri il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo. Il materiale deve essere accettato “tal quale” dal ciclo produttivo di destinazione ed ogni lavorazione successivamente subita deve essere prevista dal ciclo produttivo medesimo.

Non è consentito effettuare l'attività di deposito delle terre e rocce da scavo senza averne preventivamente previsto il riutilizzo. Pertanto, al fine di non incorrere nella disciplina relativa ai rifiuti per tutto il materiale, lo stesso deve avere, fin dalla fase di produzione, certezza dell'integrale utilizzo, ossia prima di procedere al deposito delle terre e rocce da scavo, deve essere già previsto ed approvato l'integrale utilizzo della parte di materiale da destinare terre e rocce, e valutata la restante parte da trattarsi come rifiuto ai sensi dell'art. 216 o 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Gestione del materiale di scavo come rifiuto

Per il terreno di riporto, il sottofondo di inerte “riciclato” o di macerie e per le terre di scavo che, in base alle scelte progettuali, non potessero trovare riutilizzo nell'ambito del cantiere o di altri cantieri analoghi o che mostrino contaminazioni, si dovrà invece procedere alla gestione dei materiali di scavo come rifiuto secondo le procedure nel seguito elencate:

- escavazione e accumulo terreni in area di cantiere dedicata e attrezzata;
- prelievo e campionamento dei terreni (tal quale ed eluato);
- attribuzione del corretto codice CER ed individuazione del percorso di smaltimento idoneo;
- carico e trasporto su automezzi autorizzati;
- conferimento ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati.

La rispondenza del materiale alle caratteristiche determinate in fase progettuale è responsabilità del produttore. Le Autorità competenti che valutano la documentazione relativa alla produzione o al riutilizzo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 186, hanno il compito di accertare che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati e/o sottoposti ad interventi di bonifica.

Tavola 01 - Relazione generale

In ogni caso, al verificarsi, durante le operazioni di produzione delle terre e rocce, di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, devono essere immediatamente avviate le procedure previste dal Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Qualora il sito di destinazione sia collocato in un Comune diverso da quello di produzione, l'ente titolare del procedimento acquisisce il parere anche del Comune di destinazione convocando eventualmente una Conferenza dei Servizi ai sensi della legge 241/1990.

I tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, non possono superare di norma un anno e devono risultare dal progetto approvato dall'autorità competente.

Per tutto ciò che concerne la documentazione inerente i contenuti del progetto di riutilizzo, la modulistica da presentare prima dell'inizio lavori e al termine degli stessi nonché quella necessaria per il trasporto in fase esecutiva si rimanda agli specifici allegati della D.G.R. 15 Febbraio 2010, n. 24-13302 “Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 04/03/2010.

3.6 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO

La “Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie”, competente per gli aspetti archeologici, individua un alto livello di rischio di ritrovamenti, connesso con la frequentazione antropica nell'antichità in un territorio densamente insediato soprattutto in età romana.

Pertanto tutte le opere di scavo o di movimento terra, dovranno essere effettuate con l'assistenza costante di operatori archeologi di provata esperienza

Si allega alla presente relazione:

- il relativo parere di competenza ai sensi dell'art 21 del Decreto Legislativo 42/2004.

3.7 L'EX-STRADA STATALE 10


Condizioni generali di traffico

Dai rilevamenti del 2003, forniti dalla Provincia di Torino, i valori di TGM che caratterizzano l'arco della ex-SS 10 in prossimità di Riva Presso Chieri, sono di 10.354 con una percentuale di mezzi pesanti pari a 4,5 %.

Il grafico seguente riporta l'andamento del traffico in una giornata media della settimana, ed emerge che la maggior parte dei mezzi che percorrono l'ex-SS10 sono mezzi leggeri.

Il progetto conferma alla strada, l'attuale categoria C1. Pertanto le categorie di traffico ammesse in carreggiata sono: veicoli a trazione animale, velocipedi, ciclomotori, autovetture, autobus, autocarri, autotreni ed autoarticolati, macchine operatrici, e sosta di emergenza parzialmente in carreggiata.

Tavola 01 - Relazione generale



Tratto da “Database dati di traffico infrastrutture di trasporto stradale” della Provincia di Torino-
Id rilievo:20100R2 del mercoledì 22/11/2000 – Id Dato:20100R215

4 BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il progetto ha riguardo all'utilizzazione da parte di utenti in condizioni di svantaggio fisico secondo i criteri della legge 13/89 e circolare esplicativa del 22 giugno 1989. La possibilità di passaggio pedonale è prevista lungo il sottopasso nella corsia appositamente realizzata e lungo la pista pedonale e ciclabile in fregio all'ex SS 10 indicata nel citato “Studio di Fattibilità di Adeguamento Funzionale e di Miglioramento della Sicurezza della Strada Statale n° 10”.

Il piano di calpestio dei marciapiedi ha andamento planimetrico regolare con pendenze inferiori all'8% (fermo restando il limite massimo di legge del 15% per brevi rampe di connessione), ha larghezza non inferiore a 1,50 metri ed è rialzato di 15 centimetri dal piano viabile con attraversamenti pedonali alla stessa quota della sezione viabile.

5 RETI DI SERVIZI

Nell'area del sottopasso é presente una moltitudine di impianti a rete, alcuni dei quali di importanza nazionale (fibre ottiche Interroute S.p.A.).

Sentiti i rispettivi Enti Gestori, è stata censita la presenza dei seguenti sottoservizi:

Tavola 01 - Relazione generale

	Rete impianto tecnologico	Ente gestore della rete
1	Rete illuminazione pubblica	Comune di Riva presso Chieri
2	Rete elettrica (media e bassa tensione)	ENEL Distribuzione SpA Corso Regina Margherita, 267 – 10100 Torino (TO) Strada Buttigliera, 58 - 10023 CHIERI (TO)
3	Rete distribuzione gas	ITALCOGIM SpA – già ArcalGas Progetti SpA Centro Operativo di Chivasso Stradale Torino, 10 - 10034 Chivasso (TO)
4	Rete acquedotto	ACQUE POTABILI S.p.A. Corso Re Umberto, 9 bis - 10121 Torino (TO)
5	Rete fognatura mista	Comune di Riva presso Chieri e SMAT SpA
6	Rete fibre ottiche	INTERROUTE SpA Via Padre Eugenio Barsanti, 4 – 56121 Pisa (PI)
7	Rete telefonia fissa	TELECOM SpA

Il risultato delle indagini sulle interferenze è documentato alla Tavola 16R1 - *Censimento degli impianti*. L'analisi della mappa delle interferenze ha evidenziato la complessità della situazione per cui si è giunti alla decisione di realizzare gli spostamenti di tutti i sottoservizi a rete prima di iniziare ogni altra opera. I vari stralci progettuali relativi ad ogni singolo sottoservizio sono stati presentati agli Enti gestori e ne è stata loro richiesta la quantificazione economica. Gli stralci progettuali sono riportati nella successiva Tavola 17.0R1 e Tavola 17.1R1 ad oggetto *Progetto di spostamento degli impianti esistenti* ed i preventivi acquisiti sono stati dettagliati nel quadro economico di intervento.

6 VARIAZIONI ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PROGETTO DEFINITIVO

Il presente progetto esecutivo R1 non comporta variazioni significative ai contenuti del Progetto Definitivo che non siano riconducibili all'ingegnerizzazione ed ad una migliore definizione progettuale delle opere e degli impianti ivi previsti compresi gli aspetti inerenti alla esecuzione, alla sicurezza ed alla manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici..

7 OPERE DI ABBELLIMENTO ARTISTICO O DI VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

Per la natura dei manufatti da realizzare che comportano l'adozione prevalente di sagome e materiali omologati e standardizzati, il progetto non è passibile di contenere opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica.

8 CRONOPROGRAMMA

L'impostazione della attuazione dell'opera è regolata da un accordo di programma tra Regione Piemonte, Comune di Riva presso Chieri e S.C.R. Piemonte S.p.A. stipulato in data 16.06.2009. L'accordo prevede lo svolgimento in modo coordinato delle attività operative necessarie alla

Tavola 01 - Relazione generale

progettazione e realizzazione del sottopasso. In particolare, il Comune di Riva presso Chieri si è assunto l'onere della progettazione fino alla fase del progetto esecutivo cantierabile mentre la SCR ha l'onere dell'esecuzione.

Il cronoprogramma, della fase dell'esecuzione delle opere è descritto nel dettaglio alla Tavola 26R1 - *Cronoprogramma* e comporta un tempo contrattuale di 302 giorni naturali consecutivi.

CRONOPROGRAMMA

n°	Fase	Titolare	Durata [gg]
01	Redazione del progetto esecutivo	STEGET srl	
02	Validazione del progetto esecutivo	Ente validatore	30
03	Acquisizione del progetto esecutivo	Comune di Riva p. Chieri	10
04	Approvazione del progetto esecutivo	Comune di Riva p. Chieri	10
05	Esperimento delle procedure di appalto	S.C.R. Piemonte	60
06	Esecuzione dell'opera	S.C.R. Piemonte	302 lavorativi
07	Messa in servizio anticipata del sottopasso	S.C.R. Piemonte	90
	Collaudo statico dell'opera	S.C.R. Piemonte	
	Collaudo tecnico-amministrativo dell'opera		
08	Presa in carico dell'opera e messa in servizio	S.C.R. Piemonte Provincia di Torino	
	IN TOTALE		502

9 QUADRO ECONOMICO DI APPALTO

Il quadro economico dell'opera ammonta a complessivi € **1.169.000,00**, suddivisi in € **698.243,20** per lavori ed oneri per la sicurezza e € **470.756,80** a disposizione della Stazione Appaltante.

Le somme a disposizione comprendono

Spese tecniche per rilievi ed indagini specialistiche, progettazione ai vari livelli, direzione lavori e relativi oneri previdenziali ed IVA	€ 127.643,11
Spese per coordinamento della sicurezza	€ 23.053,80
Indennizzi per asservimento e occupazione temporanea di aree private	€ 50.691,95
Spostamenti di pubblici servizi, indagini archeologiche, procedura ed imprevisti	€ 112.671,37
Collaudi e accertamenti di laboratorio	€ 10.065,50
IVA su lavori	€ 146.631,07

Le stime sono riferite alla più recente versione disponibile dell'Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte Edizione 2012.

Sulla base dell'Accordo di Programma citato, il finanziamento dell'opera è in capo alla S.C.R. Piemonte S.p.A. per 1.000.000,00 € e per la restante parte di 169.000,00 € (corrispondente alle spese di acquisizione del progetto esecutivo cantierabile) è in capo al Comune di Riva presso Chieri.

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - TO

DETERMINAZIONE NUMERO: 2668

DEL: 18/10/2011

Codice Direzione: DB1400

Codice Settore: DB1406

Legislatura: 9

Anno: 2011

Oggetto

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4448 per la realizzazione sul rio Scarosa di difese spondali e di un manufatto di scarico a valle del ponte della ex S.S. 10, in Comune di Riva presso Chieri (TO). Ditta: Comune di Riva presso Chieri.

Con nota in data 19/07/2011 prot. n. 6377, il Comune di Riva presso Chieri - P.IVA n. 01788940011, ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione sul rio Scarosa di scogliere in massi di cava, su entrambe le sponde, e di un manufatto di scarico in sponda sinistra a valle del ponte della ex S.S. 10 in Comune di Riva presso Chieri. Le opere in questione rientrano nel progetto relativo alla realizzazione del sottopasso al Km 21+120 della ex S.S. 10 "Padania Inferiore".

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, approvati dal Comune di Riva presso Chieri con deliberazione di Giunta n. 24 del 24/03/2011, redatti dall'ing. Domenico Turrini, costituiti dalla relazione descrittiva, dalla relazione idrologica ed idraulica e da n. 2 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

In data 27/09/2011 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Gli interventi previsti in progetto consistono in:

- opere di difesa spondale in massi di cava a secco, sia in destra che in sinistra orografica del rio Scarosa, a valle del ponte della ex S.S. 10, aventi lunghezza di m 22,10 in sponda sinistra e di m 18,20 in sponda destra. Le difese spondali all'estremità di valle saranno immorsate con risvolti a 45° nelle sponde esistenti mentre a monte si raccorderanno al ponte della ex S.S. 10;
- pavimentazione del fondo alveo nel tratto compreso tra le due scogliere, da eseguire sempre in massi di cava a secco;
- realizzazione in sponda sinistra del rio Scarosa di un manufatto di scarico costituito da una tubazione in calcestruzzo di diametro mm 1200 (munita di valvola di non ritorno)

proveniente dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia interessanti il sottopasso in progetto della ex S.S. 10;

- leggera ricalibratura del corso d'acqua nella zona oggetto di intervento.

La Provincia di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n. 850256/2011 ha espresso, ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2011 parere di compatibilità dell'intervento con la tutela della fauna acquatica.

In data 27/09/2011 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali aggiornati, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Strafcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2011 sulla tutela della fauna acquatica;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Riva presso Chieri - P.IVA n. 01758940011, ad eseguire le opere idrauliche in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. I lavori potranno essere realizzati dopo il rilascio da parte del Settore scrivente, a seguito di istanza del Comune di Riva presso Chieri, della concessione per

l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004;

2. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le difese spondali previste dovranno essere raccordate senza soluzione di continuità a monte con le spalle del ponte, mentre all'estremità di valle dovranno essere risvoltate a 45° per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate nelle sponde esistenti, evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del rio Scarosa;
4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione del corso d'acqua in argomento (scogliera e soglia), nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio dovranno essere posti a quote inferiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
5. le difese spondali dovranno essere mantenute ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
6. i massi costituenti la scogliera ed il rivestimento di fondo alveo dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. dovrà essere effettuata una leggera ricalibratura delle sezioni del rio Scarosa a valle delle scogliere per consentire un graduale raccordo con la tratta d'alveo non oggetto d'intervento;
8. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuali demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
9. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, nel rispetto dei periodi indicati nel parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino; con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;


12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della Flora, prot. n. 850256/2011, espresso ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010, che si allega al presente atto;
18. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Funzionario referente

Ing. Bruno Ifrigeria





COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Piazza Parrocchia 4 - c.a.p. 10020 - Provincia di Torino
Tel. 011.946.91.03 - 946.97.60 - Fax. 011.946.84.49
www.comune.rivapressochieri.to.it - edilizia.riva.presso.chieri@reteunitaria.piemonte.it
P. Iva 01788940011 - C.F. 90003890010

Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi

PRATICA EDILIZIA N. 83/2010

oggetto	numero	anno	Data
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	2	2010	15/10/2010
ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i.			

Il Responsabile dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi

Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica in data 20/05/2010 (P.E. n. 83/2010);

Accertato che le opere richieste rientrano fra quelle le cui funzioni amministrative per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica sono state attribuite a questo Ente ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 01/12/2008 n. 32;

Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2009 questa Amministrazione ha provveduto ad istituire e regolamentare la Commissione Locale per il Paesaggio;

Vista la successiva nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e l'inserimento da parte della Regione Piemonte nell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base al vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 42/04;

Visto che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 15/06/2010 ha espresso il seguente parere:
"favorevole in quanto si rileva che la porzione di infrastrutture in progetto ricadente nel vincolo è di modestissima consistenza e non pare avere significativa incidenza sul contesto paesaggistico che, peraltro, risulta già notevolmente antropizzato; il rivestimento dell'alveo del rivo Scarosa, per la sua limitata estensione lineare, non determina significative cesure nel corridoio ecologico del rivo medesimo.";

Visto che si è provveduto a trasmettere in data 28/06/2010, con lettera prot. 5729, alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici la proposta di autorizzazione corredata dal progetto e dalla relativa documentazione;

Visto che la documentazione di cui sopra è stata ricevuta in data 05/07/2010 dalla Soprintendenza la quale, trascorsi 45 giorni non ha fatto pervenire alcun parere e pertanto occorre emettere provvedimento finale di autorizzazione da parte del Comune entro i successivi 15 giorni;

rilascia a:

Sig./Ditta: COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

C.F./P.Iva: 01788940011

Residente/con sede in: PIAZZA PARROCCHIA, 4 a RIVA PRESSO CHIERI

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

per l'intervento di:

NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E SCOGLIERE PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SOTTOPASSO AL KM 21+120 DELLA EX SS 10 "PADANA INFERIORE"

da eseguirsi in STRADA STATALE N. 10
sull'immobile identificato:


come da progetto presentato da:
ING. FERRERO MARCO con studio in VIA SAN DONATO, 101 a TORINO

Il presente provvedimento:

1. è inviato alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
2. è inviato alla Regione Piemonte, unitamente agli elaborati progettuali ed alla documentazione prevista;
3. è affisso all'albo pretorio comunale per il periodo di 15 gg. consecutivi;
4. ha durata quinquennale e diventa efficace trascorsi 30 gg. dalla data della presente.

Il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica non incide sui diritti di terzi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.



Il Responsabile dell'Area
Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi
MAZZEI Geom. Maurizio

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il/La sottoscritto/a CAVOTTO GIANCARLO ha notificato in data odierna, copia del presente atto
emesso nel confronti di CONONE DI GVA mediante consegna a mani di
GEOM. BENNA VALECCIO nella sua qualità di RESPONSABILE LL. PP.

Data, 21 OTT 2010

PER RICEVUTA

IL NOTIFICATORE



REGIONE
PIEMONTE

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Settore Tecnico Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE NUMERO: 2853

DEL: 09.11.2011

Codice Direzione: DB1400

Codice Settore: DB1405

Legislatura: 9

Anno: 2011

Oggetto

Autorizzazione ai sensi dell'art. 31 L.R. 56/77 - Comune di Riva Presso Chieri (TO) - Realizzazione impianto di depurazione in prossimità delle sponde del Rio Scarosa nel comune stesso.

VISTO il T.U. approvato con il R.D. 11.12.1933 n. 1775;

VISTO il D.P.R. n. 156 del 29.03.1973;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

VISTA la L.R. 05.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i. prescrive che nelle zone soggette a vincolo idrogeologico possono essere realizzate su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste dai Piani Territoriali, quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubbliche utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazioni e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti;

Con prot. n. 0005920 del 07/07/2011 è pervenuta, da parte del Comune di Riva Presso Chieri (TO), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 31 L.R. 56/77 per la realizzazione di un impianto di depurazione in prossimità delle sponde del Rio Scarosa nel Comune stesso;

Con nota prot. n. 53583/14.00 del 11/07/2011, è stata inoltrata richiesta di parere geologico e idrogeologico al Settore Decentrato OO.PP. di Torino, in merito alla verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con caratteri geomorfologici dell'area interessata;

Il Settore Decentrato OO.PP. di Torino, con nota prot. n. 82740/14.06 del 27.10.2011, esaminata la documentazione tecnica agli atti, ritiene che la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia previsto in progetto, non sia tale da peggiorare in modo significativo, allo stato attuale delle conoscenze, le condizioni di pericolosità idraulica dei luoghi, tuttavia, si prescrive: che l'impianto di trattamento sia posto ad una distanza non inferiore a m 10 dal ciglio

superiore di sponda sinistra del Rio Scarosa, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 96 lettera f del R.D. 523/1904, fatte salve diverse norme locali in tema di distanze minime dai corsi d'acqua;

Con autorizzazione n. 2 del 15/10/2010 il Comune di Riva Presso Chieri, autorizza il progetto ai sensi dell'art. 146 del D. lgs n. 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, le opere rientrano tra quelle autorizzabili ai sensi dell'art. 31 L.R. 56/77 in quanto di pubblica utilità;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 470/93;

VISTI gli artt. 17 della L.R. 23/2008;

IN CONFORMITA' con gli indirizzi disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 28-27094 del 19.04.1999.

DETERMINA

Di autorizzare ai sensi dell'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i., il Comune di Riva Presso Chieri alla realizzazione di un impianto di depurazione in prossimità delle sponde del Rio Scarosa nel Comune stesso; inoltre, si precisa che l'Amministrazione Regionale non è responsabile degli eventuali danni che l'opera in oggetto potrebbe subire o arrecare a terzi a causa della sua ubicazione e che gli eventuali oneri di ripristino saranno a totale carico dell'Amministrazione comunale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010

Il Direttore
(Vincenzo COCCOLO)

Il Responsabile del Settore
(Claudio Tomasini)

L'Estensore
(Giuseppa Conde)

Protocollo n. 850256/2011
Servizio MD7

RIVA PRESSO CHIERI

Protocollo N. 0008858

Del 13/10/2011

Titolo X Classe 9

All Regione Piemonte
Settore Decentrato OOPP
Via Belfiore 23
10125 TORINO

E. p.c. Al Comune di Riva presso Chieri

*UPP
Fot. Diodoro*

Oggetto: integrazioni al ns. prot. N. 789909/2011 del 22/9/2011 relativo alla realizzazione del sottopasso della SR 10 "padana inferiore" in Comune di Riva presso Chieri e alla realizzazione di un manufatto di scarico sul Rio Scarosa. Parere ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010.

A seguito di contatti informali con il Comune di Riva presso Chieri finalizzati ad acquisire dati relativi all'ittiofauna del Rio Scarosa al fine di esplicitare gli accorgimenti da adottarsi nella realizzazione del cantiere per i lavori di cui all'oggetto, è stato effettuato in data 3 ottobre u.s. un sopralluogo sull'anzidetto Rio.

Dalle risultanze del medesimo è emerso che il corso d'acqua è di modeste dimensioni con alveo degradato e ambiente estremamente banalizzato e che il popolamento ittico è costituito esclusivamente da carassi, ossia da ciprinidi.


Verificato quanto sopra si ritiene di integrare il nostro precedente parere di cui al prot. N. 789909/2011 come segue:


i lavori potranno essere eseguiti

- intasando con terra agraria i massi costituenti la scogliera,
- avendo cura di procedere con l'esecuzione da valle verso monte
- lavorando per quanto possibile a secco, deviando il flusso principale della corrente sulla sponda opposta a quella di intervento;
- richiedendo apposita autorizzazione alla messa in secca qualora fosse necessario operare con totale prosciugamento dell'alveo;
- avendo la massima cura nella gettata di calcestruzzo al fine di evitare possibili sversamenti in acqua di cemento liquido o altre sostanze inquinanti.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Gianfranco Righero





COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Piazza Parrocchia 4 - c.a.p. 10020 - Provincia di Torino

Tel. 011.946.91.03 - 946.97.60 - Fax. 011.946.64.49

www.comune.rivapressochieri.to.it -

llp.riva.presso.chieri@reteunitaria.piemonte.it

P. Iva 01762940011

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Oggetto: "SOTTOPASSO AL KM 21+120 DELLA EX S.R. 10 "PADANA INFERIORE"
Progetto definitivo

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Benna geom. Valerio nella sua qualità di Responsabile unico del Procedimento, con la presente dichiara che il progetto: "sottopasso al km 21+120 della ex S.R. 10 "Padana Inferiore"" è escluso dalla preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in quanto rientra nei casi di esclusione automatica dalla procedura di V.I.A. elencati all'allegato "C" della L.R. 40/98.

La tipologia di riferimento è la B3, 4/a definita come *"interventi di adeguamento di strade extraurbane secondarie esistenti, ai fini esclusivi di ammodernamento e messa in sicurezza"*.

Tanto per dovere d'ufficio.

Riva presso Chieri, 12/04/2011

Il Responsabile unico del procedimento
(Benna geom. Valerio)



Prot. n. 83742

Torino,

30/08/2011

UP2

Fascicolo B.B1.11/00014-2011

Pratica AP 01/08-2011-829

Spett.

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Alla c.a. Geom. Valerio Benna

Piazza Parrocchia 4

10020 RIVA PRESSO CHIERI (TO)

Riferimento Vs. prot. n. 2682 del 29/03/2011, prot. Arpa n. 32929 del 06/04/2011

OGGETTO: Sottopasso al Km 21+120 della ex S.R. 10 "Padana inferiore" - Comune di Riva Presso Chieri. Progetto definitivo
Invio parere

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette il parere di competenza richiesto.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Carlo Bussi

Responsabile della Struttura Semplice
Attività di Produzione



Per comunicazioni/informazioni,
rivolgarsi al Dott. Giorgio GIACHINO
tel. n. 0125/6453521
email: g.giachino@arpa.piemonte.it

CB/eg



Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Provinciale di Torino

Attività di produzione

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino - Tel. 011/5680350/351 - fax 011/5681441 - E-mail: produzione.to@arpa.piemonte.it




STRUTTURA COMPLESSA - Dipartimento Provinciale di Torino
Struttura Semplice - Attività di produzione
Via Pio VII, 9 - 10135 Torino

Parere tecnico

Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 48 L.R. 56/77

OGGETTO: Sottopasso al Km 21+120 della ex S.R. 10 "Padana inferiore" – Comune di Riva Presso Chieri. Progetto definitivo

Proponente: Comune di Riva presso Chieri

Redazione	Funzione: Tecnico Produzione Nome: Giachino Giorgio	Data: 25/08/11	Firma: 
Verifica	Funzione: P.O. - Specialista di Ambito Tecnico per il supporto alle autorizzazioni connesse a determinanti Nome: Giachino Giorgio	Data: 25/08/11	Firma: 
Approvazione	Funzione: Responsabile della Struttura semplice Nome: Bussi Carlo	Data: 29 AGO. 2011	Firma: 

Si fa riferimento alla documentazione in formato elettronico resa disponibile via web (revisione del marzo 2011) nonché alle successive integrazioni (revisione del luglio 2011) pervenute via mail dallo studio di consulenza incaricato e redatte a seguito delle richieste formulate dalla Conferenza dei Servizi del 01/07/2011.

In relazione alle osservazioni formulate via mail da questa struttura per la conferenza dei servizi sopra riportata si evidenzia quanto segue:

Valutazione previsionale impatto acustico: dall'esame della documentazione effettuata dalla struttura ARPA competente per gli aspetti acustici è emerso che la stessa risulta ancora carente e dovrà essere integrata nel prosieguo dell'istanza rispetto alle seguenti problematiche:

- 1) Non sono stati valutati tutti i ricettori posti nelle vicinanze del sito;
- 2) Non sono state effettuate le misure fonometriche ante-operam; (non è sufficiente la modellizzazione acustica tramite flussi veicolari, che comunque forniscono livelli sonori illogici)
- 3) Non si comprende come siano stati dedotti gli attuali flussi veicolari transitanti su Via Faustini Mazzetti/Via Circolazione a partire dai dati sulla SS10 forniti dalla Provincia;
- 4) Per l'impatto acustico del cantiere è necessario fornire i livelli sonori per i ricettori non considerati e più prossimi al cantiere rispetto a quelli attualmente considerati.

Impianto per lo scarico delle acque di prima pioggia: dai contatti telefonici intercorsi con il progettista incaricato si è appurato che il sistema per il trattamento delle acque di prima pioggia prevede un trattamento delle acque meteoriche di tipo continuo attraverso un disoleatore a monte del quale è posizionato un pozzetto sfioratore delle acque in eccesso.

Non è pertanto previsto alcun tipo di accumulo delle acque di prima pioggia e pertanto risultano superate le problematiche in merito evidenziate in precedenza.

Opere di difesa spondale: si prende atto dell'impossibilità di realizzare opere di difesa spondale del rio Scarosa attraverso l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

Gestione degli inerti: in relazione al bilancio degli inerti è stato fornito un bilancio degli inerti dal quale risulta un volume degli stessi piuttosto limitato e tale da non generare cospicui flussi di traffico.



Torino

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL
PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITA' EGIZIE

Al Comune di Riva presso Chieri
Ufficio Tecnico Comunale
c.a. Geom. Valerio Benna
Piazza Parrocchia, 4
10020 RIVA PRESSO CHERI(TO)
fax 011 9458449

Lettera inviata solo tramite FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

e p.c. alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici delle Province
di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Novara
SEDE

MBAC-SBA-PIE
UFFPROT
0006174 21/06/2011

Prot. n. CI. 04.04.19/221.2

C1:

All.

OGGETTO: RIVA PRESSO CHERI (TO). Sottopasso al Km 21+120 della ex S.R. 10 "Padana inferiore".
Procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.: parere di
competenza sul progetto.

In riferimento agli elaborati trasmessi da codesta Amministrazione, come integrazione del
progetto definitivo, con nota del 1/06/2011 prot. n. 4774, assunta agli atti dell'Ufficio scrivente in data
09/06/2011 prot. n. 5679, si comunica quanto segue.

Questa Soprintendenza ritiene condivisibili le conclusioni della relazione di Valutazione
Preventiva di Rischio Archeologico, che individua un alto livello di rischio connesso con la
frequentazione antropica nell'antichità in un territorio densamente insediato soprattutto in età romana.

Si esprime pertanto parere di competenza favorevole alla realizzazione dell'intervento in
oggetto, alla condizione che tutte le opere di scavo o di movimento terra, anche connesse con
interventi di cantierizzazione, siano effettuate con l'assistenza costante di operatori archeologi di
provata esperienza, diretti scientificamente dalla Soprintendenza scrivente ma con oneri a carico della
committenza.

Si ricorda inoltre che i depositi eventualmente individuati dovranno essere indagati con
metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti
progettuali a salvaguardia delle strutture interrato, nel caso di ritrovamenti di importante interesse
archeologico.

Ringraziando per la collaborazione, si rimane pertanto a disposizione per eventuali
chiarimenti e in attesa di conoscere il nominativo degli archeologi prescelti.

Distinti saluti

COMUNE DI RIVA presso CHERI

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
dott.ssa Stefania Ratto

LP
LP

Stefania Ratto

LP

IL SOPRINTENDENTE

Egle Micheletto

W. Micheletto